

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1219-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TAVIANI)

Comunicata alla Presidenza il 10 luglio 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei protocolli aggiuntivi agli accordi di cooperazione tra la CEE, la CECA e i relativi Stati membri da una parte e, dall'altra, la Giordania, il Libano, l'Egitto, la Siria, il Marocco, il Portogallo, la Jugoslavia e gli Stati ACP, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmati a Bruxelles rispettivamente il 12 dicembre 1980 con la Giordania, il Libano, l'Egitto, l'11 marzo 1982 con la Siria e il Marocco, il 16 marzo 1982 con il Portogallo, il 1° aprile 1982 con la Jugoslavia e l'8 ottobre 1981 con gli Stati ACP

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(V. Stampato Camera n. 1704)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 febbraio 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° marzo 1985

ONOREVOLI SENATORI. — Negli anni dal 1972 al 1980 la Comunità Economica Europea e la Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio hanno stipulato accordi di cooperazione economica con la Jugoslavia, il Portogallo, il Marocco, il Libano, la Siria, la Giordania, l'Egitto e gli Stati ACP al fine di stabilire con detti Stati rapporti privilegiati soprattutto nel campo della circolazione delle merci.

In seguito all'adesione della Grecia alle Comunità Europee sono stati firmati a Bruxelles una serie di Protocolli diretti ad

adeguare i suindicati accordi in modo da vincolare anche la Grecia agli obblighi in precedenza assunti dagli altri Stati membri delle due Comunità nei confronti degli Stati extracomunitari.

Pertanto, in sostanza, ci si trova di fronte a una serie di atti dovuti, che rispondono, salvo lievi varianti, a schemi già noti e uniformi. Per questo la Commissione affari esteri invita l'Assemblea ad autorizzarne la ratifica.

TAVIANI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

12 giugno 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

1. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra la Comunità Economica Europea e gli Stati membri della stessa da una parte e il Regno Ascemita di Giordania dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;

2. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra gli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio da una parte e il Regno Ascemita di Giordania dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;

3. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 3 maggio 1977 tra la Comunità Economica Europea e gli Stati membri della stessa da una parte e la Repubblica Libanese dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;

4. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 3 maggio 1977 tra gli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio da una parte e la Repubblica Libanese dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;

5. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra la Comunità Economica Europea e gli Stati mem-

bri della stessa da una parte e la Repubblica Araba d'Egitto dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;

6. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra gli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio da una parte e la Repubblica Araba d'Egitto dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;

7. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra la Comunità Economica Europea e gli Stati membri della stessa da una parte e la Repubblica Araba Siriana dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles l'11 marzo 1982;

8. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra gli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio da una parte e la Repubblica Araba Siriana dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles l'11 marzo 1982;

9. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 27 aprile 1976 tra la Comunità Economica Europea e gli Stati membri della stessa da una parte e il Regno del Marocco dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles l'11 marzo 1982;

10. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 27 aprile 1976 tra gli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio da una parte e il Regno del Marocco dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles l'11 marzo 1982;

11. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 22 luglio 1972, come modificato il 20 settembre 1976, tra la Comunità

Economica Europea e gli Stati membri della stessa da una parte e il Portogallo dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles il 16 marzo 1982;

12. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 22 luglio 1972 tra la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e gli Stati membri della stessa da un lato e il Portogallo dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles il 16 marzo 1982;

13. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 2 aprile 1980 tra la Comunità Economica Europea e gli Stati membri della stessa da un lato e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles il 1° aprile 1982;

14. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 2 aprile 1980 tra la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e gli Stati membri della stessa da una parte e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles il 1° aprile 1982;

15. Protocollo aggiuntivo alla convenzione ACP-CEE del 31 ottobre 1979 tra la Comunità Economica Europea e gli Stati membri della stessa da una parte e gli Stati ACP dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles l'8 ottobre 1981;

16. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione CECA-ACP del 31 ottobre 1979 tra gli Stati membri della Comunità Economica Europea del Carbone e dell'Acciaio da una parte e gli Stati ACP dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles l'8 ottobre 1981.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 13, 10, 13, 10, 13, 10, 13, 10, 18, 11, 16, 11, 13, 10.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.